



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Giugno 2018

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Formazione 4.0.: definite le regole |
| 2. IVA | Ok "condizionato" alla detrazione iva sugli acconti versati |
| 3. DOGANE | Senza l'indicazione della targa stop al rimborso delle accise sui carburanti |
| 4. LEGALE | Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 63/2018, aumenta la tutela italiana del know-how e dei segreti commerciali |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | L'utilizzazione ai fini fiscali di dati acquisiti dalla g.d.f. e' (quasi) senza limite |
| 6. DIRITTO DEL LAVORO | Riconoscimento della natura subordinata della prestazione. Requisiti |
| 7. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
| 8. EVENTI E PUBBLICAZIONI | <i>Highlights</i> |
-

FORMAZIONE 4.0.: DEFINITE LE REGOLE

Publicato in G.U. n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto ministeriale 4 maggio 2018 con il quale i Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE), dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), vengono definite le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

A cosa serve

Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (tecnologie abilitanti).

Quali vantaggi

Credito d'imposta del 40%, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili (la formazione può essere svolta sia da docenti interni che da docenti esterni all'impresa), limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Per fruire del credito non è necessario che le imprese abbiano effettuato investimenti in beni destinatari delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Industria 4.0 (super e iper-ammortamenti).

Attività ammissibili

Sono ammissibili al beneficio, le attività di formazione, effettuate nel 2018, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa (compresi i contratti di apprendistato), delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

In particolare le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Come si accede

Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione, senza limiti annuali, mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata: i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;

Sussiste inoltre l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Il nostro Studio è a disposizione per assisterVi nell'effettuazione delle opportune verifiche e dei relativi adempimenti.

A cura di
Dott. Davide Albonico

OK "CONDIZIONATO" ALLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACCONTI VERSATI

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 31 maggio 2018 riferita alle cause riunite C-660/16 e C-661/16, ha stabilito che non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA riguardante il versamento di un acconto nella misura in cui l'acconto sia stato versato e il cessionario, dal canto suo, al momento del versamento, risultasse in possesso di tutti quegli elementi utili a far presumere come certa la futura cessione di beni, anche se poi non realizzatasi.

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia, in aderenza con precedenti comunitari sul tema, ha evidenziato che, affinché l'acconto abbia rilevanza "sostanziale" e sia, pertanto, assoggettato ad imposta, è necessario che il pagamento anticipato sia collegato, prospetticamente, ad una operazione concreta e reale. Proprio a tal fine, è infatti richiesto che tutti gli elementi qualificanti della futura cessione o prestazione siano già noti alle parti ed, in particolare, che – al momento del versamento dell'acconto – i beni o servizi siano individuati in modo specifico e non generico.

In prospettiva nazionale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che la rilevanza impositiva del pagamento anticipato è sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettivo utilizzo del bene, vale a dire della manifestazione successiva della "vera" operazione. In sostanza, l'acconto resta vincolato all'operazione a monte, nel senso che se quest'ultima non si manifesta – peraltro in un ragionevole lasso temporale – la validità dell'operazione anticipata deve essere messa in discussione (Cassazione, 22 maggio 2015, n. 10606 e Id., 24 maggio 1999, n. 5038, secondo cui "l'emissione anticipata della fattura può spostare il momento in cui l'operazione si considera effettuata, ma non vale a privare di rilevanza il momento dell'effettiva consegna o spedizione del bene mobile, in modo da escludere ogni collegamento tra emissione della fattura ed effettuazione dell'operazione commerciale"). Siffatta conclusione è avvalorata dalla posizione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2420 del 18 febbraio 2003 sulla questione della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti soltanto registrati.

In sostanza, affinché l'imposta possa risultare esigibile, è che tutti gli elementi qualificanti della futura cessione di beni (il fatto generatore dell'imposta) siano già conosciuti ossia che, al momento del versamento dell'acconto, i beni siano specificamente individuati.

Nella fattispecie in commento, al momento del versamento dell'acconto non vi era alcuna incertezza in

merito alla realizzazione della cessione: in particolare erano stati determinati le caratteristiche e il prezzo dei beni da cedere, i quali erano noti per l'acquirente.

Come rilevato nella sentenza Firin (causa C-107/13 del 13 marzo 2014), l'articolo 65 della Direttiva n. 2006/112/CE – ai sensi del quale, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato – "non può essere applicato, qualora la realizzazione del fatto generatore sia incerta al momento del versamento dell'acconto. Ciò si verifica, in particolare, in presenza di un comportamento fraudolento".

Riconosciuta la detrazione dell'imposta in capo al cessionario, pur non essendosi verificata l'effettiva cessione dei beni, la Corte Ue si interroga anche sulla necessità di rettificare l'operazione in argomento.

A giudizio della Corte, è legittima una legislazione nazionale che consenta la variazione in diminuzione da parte del cedente solamente laddove questi provveda a restituire alla propria controparte l'acconto versato.

Conseguentemente, essendo accertata nel caso di specie l'impossibilità da parte del fornitore di restituire l'acconto già incassato (il fornitore è in stato di insolvenza acclarata), per il cessionario l'ulteriore soluzione rimanente per recuperare l'imposta sarebbe la richiesta di rimborso.

Ed invero, è un fondamento ribadito dalla stessa Corte di Giustizia quello per cui, per l'imposta indebitamente fatturata, il diritto al rimborso spetta al cedente ma può essere richiesto anche direttamente dal cessionario nella misura in cui, come avviene nel caso in esame, per quest'ultimo soggetto risulti estremamente difficile se non impossibile ottenere dal fornitore la restituzione dell'imposta versata.

Tanto premesso, ferma restando la legittimità della richiesta di rimborso del cessionario, la soluzione più ragionevole secondo la pronuncia della Corte appare il riconoscimento del diritto alla detrazione.

Diversamente opinando, se l'imposta indebitamente fatturata dovesse essere rettificata dall'Amministrazione, il cessionario si troverebbe a vantare nei confronti dell'Erario un credito (l'importo dell'IVA versata sugli acconti) del medesimo ammontare di quello recuperato dagli Uffici mediante rettifica della detrazione.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

SENZA L'INDICAZIONE DELLA TARGA STOP AL RIMBORSO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI

Per la legittima fruizione del rimborso d'accisa a favore degli esercenti attività di trasporto è necessario che la fattura emessa dai gestori di impianti di distribuzione rechi l'indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con la nota prot. 64837RU del 7 giugno 2018.

Come noto, l'art. 1, comma 917, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) ha stabilito che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l'emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Posto che la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina generale dell'IVA, viene chiesto all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di precisare se tale informazione debba comunque essere fornita ai fini del riconoscimento del credito d'accisa.

La risposta dell'Agenzia è tranchant.

Ed invero, come puntualizzato, l'informazione sui dati del veicolo risponde a "superiori" esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale e di riconducibilità dell'agevolazione all'effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva. Ecco allora che permane inalterata l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell'impiego agevolato in esame.

In particolare, l'art. 24 ter del TUA (cd Testo Unico delle Accise) dispone che: "1. Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi:

a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attivita' di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. E' considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. (...)"

L'Agenzia ricorda che tra gli adempimenti prescritti vi è quello di indicare nel Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, proprio la targa degli automezzi utilizzati dall'esercente per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Le conclusioni (ineccepibili) fanno "rima", a ben vedere, con quelle particolari finalità richiamate dal paragrafo 1.1 della circolare n. 8/E del 30.4.2018 dell'Agenzia Entrate al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l'elemento identificativo del mezzo di trasporto.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 63/2018, AUMENTA LA TUTELA ITALIANA DEL KNOW-HOW E DEI SEGRETI COMMERCIALI

Con il D.Lgs. n. 63/2018, che recepisce la Direttiva UE n. 943/2016, vengono aumentate le tutele già esistenti nell'ordinamento Italiano in relazione al know-how, estendendo l'enforcement anche a condotte colpose, regolandone le azioni giudiziarie e ampliando le ipotesi di rilevanza penale.

Il D.lgs. n. 63/2018, pubblicato in G.U. del 7 giugno 2018) ed entrato in vigore il 22 giugno, recepisce ed attua la Direttiva UE n. 943/2016 sulla protezione del know-how, e delle informazioni commerciali riservate, contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

La Presidenza del Consiglio ha spiegato –con deliberazione dell'8 maggio- che *"Il decreto attua la direttiva sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni"*.

Nel recepire la Direttiva, il Governo, in considerazione della tutela già offerta dall'ordinamento italiano sul tema, ha limitato l'attuazione alle disposizioni obbligatorie e a quelle che rafforzassero la protezione preesistente, evitando di modificare le norme nazionali esistenti ove ritenesse che l'interpretazione giurisprudenziale del preesistente regime italiano fosse già in linea con la Direttiva.

Di seguito, una sintesi delle principali novità apportate dal decreto:

- le *"informazioni commerciali riservate"*, pur mantenendo immutato l'ambito di definizione, cambiano denominazione in *"segreti commerciali"*, allineandosi alla normativa internazionale.
- Si è estesa la possibilità di *enforcement* anche ai soggetti che ignorino incolpevolmente l'origine illegale di un segreto commerciale, i quali potranno essere destinatari di provvedimenti di condanna al pagamento di un equo indennizzo.
- Viene introdotto –ed è un'interessante novità- un divieto di commerciare beni il cui disegno, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il

commerciante, secondo le circostanze, sia stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso illecito di segreti commerciali: in tal senso, la dottrina ha parlato di una sorta di *"diritto di sequela"* su detti beni.

- Viene introdotta la possibilità, nell'ambito dei procedimenti cautelari, di consentire la continuazione dell'uso illegittimo dei segreti commerciali a fronte della prestazione di un deposito cauzionale.
- Aumenta le disposizione per la tutela della riservatezza dei segreti commerciali dai rischi di divulgazione cui gli stessi sono esposti nel corso di procedimenti giudiziari industriali, sulla scia di un *trend* peraltro già presente nelle aule italiane.
- La fattispecie incriminatrice dell'art. 623 c.p. – *"Rivelazione di segreti scientifici o commerciali"*, richiama ora espressamente i segreti commerciali e contiene un nuovo comma, sanzionando la condotta di chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li abbia rivelati o impiegati a proprio o altrui profitto; si prevede inoltre un'aggravante ove il fatto sia commesso tramite qualsiasi strumento informatico.
- Nella fattispecie incriminatrice dell'art. 388 c.p. – *"Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"*, si specifica espressamente la repressione dell'inottemperanza dei provvedimenti a tutela dei diritti di proprietà industriale, ivi inclusi anche i segreti).

È rimasto aperto il delicato tema legato al c.d. *"reverse engineering"*, (l'analisi del funzionamento di un oggetto già esistente per la riproduzione o l'acquisizione di nuove conoscenze): il D.lgs. n. 63/2018 non ha recepito la previsione della Direttiva per la quale, ove le informazioni da tutelare fossero ottenibili mediante *reverse engineering*, allora la condotta del terzo diverrebbe lecita solo e a patto che lo stesso abbia effettivamente operato il *reverse engineering*.

In tal senso, permane l'obbligo di interpretare le norme nazionali in modo conforme al dettato comunitario, attenuando la portata della decisione di mancato accoglimento di alcune norme della Direttiva.

A cura di
Dott. Federico Criscuoli

L'UTILIZZAZIONE AI FINI FISCALI DI DATI ACQUISITI DALLA G.d.F. E' (QUASI) SENZA LIMITE

L'autorizzazione ai fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza, operante quale polizia giudiziaria, è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dall'apparato delle disposizioni di carattere tributario, fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio, la necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere a determinate attività, quali l'accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente.

Questo il principio emerso dalla sentenza n. 14701/18 depositata ieri dalla Corte di Cassazione che riprendendo un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 21974/2009) ha ulteriormente specificato che la mancanza dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un'indagine o di un processo penale, non determina ipso facto la inutilizzabilità degli elementi di prova sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario.

In sostanza, viene evidenziato che non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, sicché l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comporta la loro mancata acquisizione, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.

Pur tuttavia, evidenziano gli Ermellini, i principi superiori di diritto non possono essere derogati a fronte della consegna spontanea della mole documentale da parte del contribuente, nella parte in cui deve considerarsi come la stessa Corte di Cassazione non può rendere legittimo un accesso operato al di fuori del perimetro normativo e, comunque, *"perché l'eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente all'accesso, legittimo o illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesto e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge"* (cfr. Cass. n. 19689/2004).

Ed invero, come bene evidenzia la Corte di Cassazione, non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, lo stesso valendo all'interno del 'nuovo'

codice di procedura penale (v. art. 191 c.p.p.)", sicché "l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso" (cfr. Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005 del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543 e n. 10442 del 2003), anche con riferimento all'attività della guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, non osservando la disciplina processualpenalistica, avendo carattere amministrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa.

Tale affermazione viene tuttavia completata dalla precisazione che '... non siano violate le dette disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 - sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali (cfr. Cass. n. 8990/2007; Cass. n. 18077/2010).

In definitiva, l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla G.d.F. operante quale polizia giudiziaria è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (nella specie, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63), fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica, prevista dalle citate disposizioni tributarie, per procedere a determinate attività quali l'accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente - Cass. n. 958/2018.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DELLA PRESTAZIONE. REQUISITI

Con sentenza del 14 giugno 2018 n. 15631, la Cassazione affronta ancora una volta la *vexata quaestio* relativa alla distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato ribadendo un orientamento consolidato.

Considerata la realtà economico e sociale in continuo mutamento, i due diversi tipi di rapporto di lavoro presentano spesso peculiarità che li rendono a volte "ibridi" e difficilmente definibili con certezza. Per cui, la loro qualificazione, sotto l'uno o l'altro *nomen juris*, diventa particolarmente delicata e necessita di un approfondito accertamento della realtà fattuale.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, l'elemento di differenziazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale con contestuale assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato (opera) di una attività senza particolari vincoli

Altri elementi come il luogo della prestazione, le modalità della retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere solo valore indicativo e non determinante per distinguere le due fattispecie, costituendo questi elementi solo fattori che, seppure rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto essere compatibili sia con l'una che con l'altra tipologia giuridica.

Ciò precisato, occorre aggiungere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che per pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.

Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, soprattutto laddove vi sia la presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione lavorativa, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.

Il *nomen juris* che le parti hanno voluto assegnare al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche e diverse modalità di adempimento della prestazione.

Il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, diventa così elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà, eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata, con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto.

Del resto, come è stato osservato dai giudici del lavoro, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro.

Fermo restando che gli indici della subordinazione (retribuzione fissa mensile, orario di lavoro prestabilito e continuativo, collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali e, soprattutto, vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia) devono essere dimostrati dal lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Salerno, sent. 10 aprile 2018

Fallimento: revocabile la cessione del leasing in quanto danneggia i creditori

Secondo la sentenza del 10 aprile 2018 del Tribunale di Salerno, la cessione del contratto di leasing impedisce alla curatela la possibilità di riscattare l'immobile oggetto del rapporto, pertanto il presupposto del pregiudizio alle ragioni dei creditori è integrato dalla perdita del potenziale acquirente dell'immobile che, se acquisito alla massa fallimentare, avrebbe avvantaggiato il ceto creditorio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16591 del 22 giugno 2018

Impugnativa di licenziamento da parte del sindacato. Successiva impugnazione da parte del lavoratore

Il sindacato è idoneo a valutare gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescindere dalla conoscenza di questi, l'impugnativa del licenziamento entro il termine di 60 giorni ma qualora entro lo stesso termine il lavoratore abbia proposto autonoma impugnazione il successivo termine per proporre ricorso giudiziale decorre dalla contestazione del lavoratore.

Corte di Cassazione civile, sez. VI-II, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8458

Le spese non possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie

La Cassazione, con ordinanza del 6 aprile 2018, n. 8458, afferma che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "complessa problematica sollevata".

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4037

Compravendita di immobili: l'assenza di agibilità costituisce inadempimento

La Cassazione con del 20 febbraio 2018, n. 4037, afferma che la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della

compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto.



PRASSI

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 18 giugno 2018

Controllo a distanza

Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4 Stat. Lav. Qualora vi siano esigenze di sicurezza sul lavoro. Necessario riscontro nell'attività di valutazione rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nel documento apposito (DVR).

Decreto Capo Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 giugno 2018

Sanzioni in materia di salute e sicurezza. Rivalutazione dal 1 luglio 2018

In attuazione dell'art. 306 comma 4 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell'1,9%.

Comunicato stampa Agenzia delle entrate

Dichiarazioni Iva 2018 incomplete o non ancora presentate. In arrivo le comunicazioni delle Entrate per mettersi in regola

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione Iva entro la scadenza del 30 aprile. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

ITALIA OGGI

1. **Startup innovativa rischio di fallimento**

ItaliaOggi del 06/06/2018, pag. 33
(<https://www.italiaoggi.it/news/startup-innovativa-rischio-di-fallimento-2274370>)

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

2. **Dati fiscali non si butta via niente**

ItaliaOggi del 07/06/2018, pag. 33
(<https://www.italiaoggi.it/news/dati-fiscali-non-si-butta-niente-2274694>)

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

3. **Quando l'inerenza sorride alla deduzione**

ItaliaOggi del 07/06/2018, pag. 33
(<https://www.italiaoggi.it/news/quando-l-inerenza-sorride-alla-deduzione-2274696>)

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

4. **La P.A. deve saldare a 30 giorni**

ItaliaOggi del 08/06/2018, pag. 33/2018, pag. 31
(<https://www.italiaoggi.it/news/la-p-a-deve-saldare-a-30-giorni-2275008>)

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

5. **Accise sui carburanti, niente targa zero rimborsi**

ItaliaOggi del 15/06/2018, pag. 29
(<https://www.italiaoggi.it/news/accise-sui-carburanti-niente-targa-zero-rimborsi-2276876>)

(Autori Dott. Angelo Carlo Colombo e Avv. Vincenzo Cristiano)

6. **Stabile organizzazione ai fini Iva ko**

ItaliaOggi Sette del 25/06/2018, pag. 10
(<https://www.italiaoggi.it/news/iva-stabile-organizzazione-ko-2279148>)

(Autori Avv. Vincenzo Cristiano e dott. Davide Albonico)

FISCOPIU', (GIUFFRE' EDITORE)

Ok "condizionato" alla detrazione IVA sugli acconti versati

(NUMERO 19 GIUGNO 2018)

(<https://fiscopiui.it/articoli/focus/ok-condizionato-alla-detrazione-iva-sugli-acconti-versati>)

(Autore Avv. Vincenzo Cristiano)



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86
Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 06 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.